

***Ambito Territoriale di Caccia  
"BARI"  
Via Divisione Acqui sn  
70126 BARI (BA)  
Cod. Fisc. 93163010726***

---

***DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE***  
-PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA  
DI BARI PROT. 77/2015 e 130/2015

**N° 03/2016                      DEL 23/03/16**

**Oggetto:** Revoca procedura negoziata con il metodo del cottimo fiduciario relativa all'affidamento del servizio di fornitura di n.1200 lepri subadulte del peso non inferiore ai 2,5 Kg. sane, esenti da traumi e da qualsiasi malformazione, nel rapporto di 1 maschio/ 1 femmina, provenienti obbligatoriamente da allevamenti in recinto, sia regionali che nazionali, da immettere nel territorio dell'ATC "Bari" entro e non oltre il 10 Giugno 2014 nelle zone indicate con delibera n. 20/2013.

L'anno duemilasedici addi ventitre del mese di Marzo alle ore 13,00 nella sede dell'ATC, in Bari alla Via Divisione Acqui,

## IL COMMISSARIO AD ACTA DELL'ATC "BARI"

Premesso che:

- a seguito della delibera n.23/14 adottata in data 15/4/2014, esecutiva ai sensi di legge, con lettera d'invito – prot.n.163 del 22/4/2014.- rettificata, relativamente ai moduli B e C, alla stessa allegati, con la successiva nota prot.n. 167 del 29/4/2014, è stata avviata, in esecuzione del "Piano di Ripopolamento anno 2014", approvato dal Comitato di Gestione ATC di "BARI" ed in conformità a quanto indicato nell'apposito capitolato d'onori, allegato alla succitata lettera d'invito, la procedura negoziata, con il metodo del cottimo fiduciario, relativa al servizio della fornitura di cui trattasi, da aggiudicare alla migliore offerta, determinata mediante il criterio del prezzo più basso, rispetto all'importo a base di gara di € 195.000 (oltre IVA), espresso in percentuale, ai sensi dell'art.82, co.1 del d.lgs.n.163/2016, subordinata all'acquisizione da parte del Servizio Agricoltura, Caccia, Pesca e Laboratorio di Biotecnologie Marine dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di ripopolamento nell'ambito del territorio della Provincia di Bari;
- alla predetta gara sono state invitate a partecipare le sottoelencate ditte, facenti parte dell'elenco aggiornato degli operatori economici per l'affidamento di forniture di capi selvaggina anno 2014,
  1. "SOC. AGR. L'ITALICA S.S.";
  2. "MA.DEL.CO s.r.l.";
  3. "DI PENTIMA GIUSEPPA";
  4. "AZ. AGR. CARANI FABRIZIO";
  5. "OASI ALL. SOCIETA' AGRICOLA SRL";
  6. "RAINA IMPORT EXPORT";
  7. "MONTEROSA" SELV. VIVA;
- nel termine prescritto è pervenuta l'offerta della ditta Fauna Sud di Di Pentima Giuseppa.

Premesso ancora che:

- essendo stata riscontrata positivamente in capo alla succitata ditta la corrispondenza della documentazione richiesta dalla lettera di invito, giusto verbale formato dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 14/5/2014, la procedura negoziata del servizio della fornitura in esame è stata aggiudicata in via provvisoria alla predetta ditta, con il ribasso percentuale del'1%, rispetto all'importo posto a base di gara, di € 195.000,00 oltre IVA -ovvero per l'importo netto di € 193.050,00;
- a seguito della verifica tecnica con esito positivo del sopralluogo effettuato in data 18/6/2014 da parte del Direttore Tecnico Vincenzo Lastella e dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro nelle persone di Gatti Cesare, D'Onghia Giuseppe, Lozito Vincenzo, e della comprova della conformità delle strutture di allevamento dichiarate dalla ditta Fauna Sud Di Pentima G. in sede di gara, alle prescrizioni stabilite dal capitolato tecnico e dalla lettera di invito, sono

state sottoposte all'esame di questo Comitato di Gestione dell'ATC le approvazioni del verbale di aggiudicazione provvisoria e dell'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata de qua;

Considerato che;

- il Comitato di Gestione dell'ATC di Bari, alla luce della copiosa corrispondenza intercorsa con il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di Bari e da ultimo, in ottemperanza al contenuto della nota prot.n.83057 del 5/6/2014, con la quale il predetto Servizio, nel rispetto delle prerogative previste dalla legge ha ribadito che "i motivi che impediscono di autorizzare l'attività di ripopolamento, sono riconducibili solo ed esclusivamente alla constatata assenza di presupposti tecnico-giuridici...", giusta delibera n. 29, adottata nella seduta del 23/6/2014, preso atto dell'esito favorevole del sopralluogo, ha stabilito di non provvedere all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata più volte richiamata e di sospendere l'iter amministrativo diretto alla predetta aggiudicazione definitiva, nelle more dell'acquisizione da parte del Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Bari, dell'autorizzazione alle attività di ripopolamento dell'ambito territoriale di Caccia dell'ATC di Bari;

Vista e richiamata:

- la nota prot. A000043/20/6/14 n.2095, acclarata al Protocollo dell' ATC di Bari, al n.152 del 27/06/2014, con la quale l'Area Politiche per lo Sviluppo-Servizio Caccia e Pesca –Ufficio Caccia, della Regione Puglia, in riscontro alla copiosa corrispondenza trasmessa da questo ATC, in merito al contenzioso intercorso con il Servizio CACCIA della Provincia di Bari in ordine al "Piano di ripopolamento anno 2014", ha comunicato che "le eventuali operazioni di ripopolamento dell'ATC Bari potranno essere effettuate unicamente previa autorizzazione della Provincia di Bari, le cui disposizioni dovranno essere rispettate in ossequio a quanto previsto dal richiamato art.14, co. 9 della L.R.n.27/98";

Vista e richiamata altresì:

- la nota prot.n.197 /14 del 27/6/2014, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento di gara, ha comunicato, ai sensi dell'art.12, co. 1, del d.lgs.163/2006, alla predetta ditta Fauna Sud di Di Pentima G. l'interruzione dei termini per l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata in oggetto e degli atti consequenziali, in attesa del rilascio da parte del Servizio Caccia della Provincia di Bari dell'autorizzazione al ripopolamento;

Atteso che:

- ad oggi, non è stata acquisita alcuna comunicazione da parte del Servizio Caccia della Provincia di Bari in merito al rilascio della suddetta autorizzazione;

Precisato che:

- con nota prot. n. 150/0000970 del 23/02/2016, l'ANAC – Sez. Regionale Osservatorio Contratti Pubblici-, con riferimento agli obblighi informativi prescritti dall'art.7, co.8 e 9 del d.lgs.n.163/2006 ha invitato questo ufficio a trasmettere, entro e non oltre 20 gg, le schede informative (scheda di “aggiudicazione” ovvero scheda “fase iniziale” ovvero la scheda “fase conclusioni”, ovvero la scheda “collaudo” leggasi, “Conformità” per servizi e forniture ,oppure nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, non è stato ancora provveduto all'aggiudicazione definitiva, la scheda “Dati comuni” relative alla gara in esame;

Rilevato che:

- dalla cronologia degli atti sopra descritti, emerge che l'aggiudicazione definitiva, che comporta l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria e si configura quale atto di controllo interno che comprende la verifica della regolarità delle fasi procedurali precedenti, per le argomentazioni articolate nella delibera sopra citata adottata dal Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia di Bari, non è intervenuta entro 30 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria come prescritto dall'art.12, co.1 del d.lgs,n-163/2016 e che nelle more della comunicazione da parte del competente Servizio della Provincia di Bari del rilascio dell'autorizzazione al ripopolamento, sono stati interrotti i termini per l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in oggetto e degli atti consequenziali;

Preso e dato atto che:

- non essendo stata ancora emessa dal Servizio Caccia l'autorizzazione al ripopolamento, di conseguenza risultano abbondantemente superati i limiti temporali per l'immissione delle lepri sul territorio dell'ATC di Bari, di tal che la procedura negoziata avviata con la lettera d'invito richiamata in esordio finalizzata all'affidamento del contratto relativo al servizio della fornitura indicata in oggetto non è più attuale, per cui si rende opportuno non proseguire nell'espletamento delle procedure di gara. (Cfr. in tal senso TAR Emilia Romagna Bologna Sez. I sent.n.109/2015);

Esaminata:

- la relazione prot. n. 66 del 23/03/2016 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento a seguito di un'attenta valutazione di tutta la documentazione ed in particolare della copiosa corrispondenza intercorsa tra il Comitato di Gestione ATC di Bari/Commissario ad acta (prot. n. 65 del 22/03/2016) ed il competente Servizio della Provincia di Bari, ed in particolare alla nota prot. 0037542 del 17/03/2016, per le motivazioni e le argomentazioni nella stessa articolate ha proposto di procedere in via di autotutela alla revoca della procedura negoziata di cui trattasi ed in particolare della lettera che ha dato avvio alla stessa;

Tenuto conto:

- del combinato disposto del paragr. 15) della lettera d'invito e dell'art.81, co.3 del d.lgs.163 del 2006, ai sensi del quale la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta che, per quanto valida e conveniente, non corrisponda più all'interesse pubblico nella sua attuale configurazione;

Considerato che:

- secondo un principio ormai consolidato nella materia, ulteriormente confermato con l'entrata in vigore dell'art. 21 quinquies della L.n.241/1990 e s.m.i, non è precluso alla stazione appaltante di procedere alla revoca o all'annullamento dell'aggiudicazione allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione;

Visto che:

- secondo il succitato art. 21 quinquies della l.n.241/1990 per una "nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge";

Ritenuto:

- necessario che, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art.97 Cost. nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità, accertata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela, ai sensi dell'art.21 quinquies sopra richiamato della L.n.241/1990, si ravvisa l'opportunità di addivenire alla revoca in autotutela della lettera d'invito alla procedura negoziata in esame;

Verificata:

- la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies L.n.242/1990;

Considerato che:

- il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile nell'interesse pubblico la prosecuzione della gara;

Tenuto conto che:

- nella fattispecie in esame nessun pregiudizio deriva alla ditta Fauna Sud Di Pentima come conseguenza dell'adottando provvedimento in autotutela, in

quanto “è criticabile la generalizzazione delle nozione di aggiudicazione e dunque di riferibilità della medesima anche nelle procedure negoziate, le quali si concludono, non con l’aggiudicazione in senso tecnico, bensì con l’individuazione del miglior offerente, al quale segue un’eventuale ulteriore fase di rinegoziazione, che va poi a cristallizzarsi nella determinazione dell’affidamento (cfr. in tal senso in dottrina Maggiora Alessandro – Maggioni editore “Il nuovo codice dei contratti pubblici” pg.143);

Tenuto conto altresì:

- in ordine alla revoca del consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene che “la stazione appaltante che si determina al ritiro in sede di autotutela, di una gara d’appalto, non è tenuta a darne previa comunicazione, ex art.7 l.n.241/1990, al destinatario dell’aggiudicazione provvisoria trattandosi di atto endoprocedimentale interno alla procedura di scelta del contraente, per sua natura inidoneo, al contrario dell’aggiudicazione definitiva, ad attribuire in modo stabile il bene della vita e ad ingenerare il connesso legittimo affidamento, che impone l’instaurazione del contraddittorio procedimentale (cfr. Cons.Stato Sez. V sent.n.3966 del 23/6/2010; Cons. Stato Sez. V sent.n.743 del12/2/2010).

Ritenuto:

- circa l’aspetto risarcitorio che “obbligo generale di indennizzo dei pregiudizi arrecati ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi, di cui all’art. 21 quinquies della L.n. 241/1990, sussiste esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti definitivi e non anche in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, quale l’aggiudicazione provvisoria” (cfr. in tal senso Cons. di Stato – Sez. V - sent.n.2007 del 5/4/2012;Cons.di Stato - sez.VI – sent.n.1554 del 2010);

Visto:

- l’obbligo ai sensi dell’art.79 co. 5 bis d.lgs, n.163/2006, di dare comunicazioni alla ditta all’Azienda Fauna Sud di Di Pentima, dell’avvio del procedimento di autotutela;

Ritenuto opportuno:

- dare comunicazione alla ditta Azienda Fauna Sud di Di Pentima G. della possibilità di chiedere il rimborso del contributo per l’Autorità Anticorruzione, alla quale, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del d.l.n.90/2014, conv. con modif, con la legge n.114/2014, sono stati trasferiti gli organi, i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, inoltrando apposita domanda alla predetta Autorità – Settore Risorse Finanziarie – via Di Ripetta,246 - 00186 Roma,allegando copia del versamento effettuato, dell’avviso di revoca della lettera di invito e indicando le coordinate del c/c bancario o postale sul quale si intende ricevere li accredito del rimborso;

Dato atto:

- della volontà di ATC di “BARI”, di avviare a breve, per l’esecuzione del piano di ripopolamento anno 2016, la procedura negoziata che nella nuova valutazione dell’interesse pubblico originario – risulterà più adeguata e idonea per l’affidamento del servizio della fornitura in oggetto;

Atteso che:

- il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

Ritenuto:

- di condividere le risultanze cui è pervenuto il Responsabile Unico del Procedimento con la relazione innanzi citata, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Alla luce di quanto sopra,

## IL COMMISSARIO AD ACTA DELIBERA

nelle modalità e nelle forme di legge

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di procedere alla revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies L.n.241/1990 della lettera di invito e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis della procedura negoziata avviata per l’affidamento del servizio della fornitura individuata in oggetto e dei relativi atti delle operazioni di gara svolte;
3. di non dover procedere ad alcun indennizzo nei confronti della ditta concorrente, in quanto l’obbligo generalizzato di indennizzo dei pregiudizi arrecati ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di un atto amministrativo di cui all’art.21 quinquies della l.n.241/1990, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato nella premessa narrativa, sussiste esclusivamente in caso di revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva, e non anche nel caso di revoca dell’atto relativo all’aggiudicazione provvisoria, il quale si presenta come un atto di natura endoprocedimentale, privo di autonomia funzionale in ragione dei suoi effetti interinali protesi verso l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, soggetto al potere di autotutela senza preventivo obbligo di comunicazione, in capo alla stazione appaltante, dell’avvio del relativo procedimento;
4. di procedere a dare notizia dell’avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ATC “BARI”;
5. di dare comunicazione, ai sensi dell’art.79, co. 5 let. b-bis del d.lgs.n.163 del 2006 della disposta revoca alla ditta Azienda Fauna Sud Di Pentima unica ditta offerente nella procedura revocata;
6. di dare comunicazione, altresì, alla ditta Azienda Fauna Sud di Di Pentima che

potrà chiedere il rimborso del contributo per l' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n.90/2014, conv. nella l.n.144/2014) – Settore Risorse Finanziarie- via Di Ripetta, 246 – 00186 ROMA- allegando copia del versamento effettuato, della lettera d'invito e indicando le coordinate del c/c bancario o postale sul quale si intende ricevere l'accredito del rimborso;

7. di rilasciare la cauzione provvisoria presentata dalla ditta Azienda Fauna Sud di Di Pentima, ai sensi del paragr. V ) della lettera d'invito;

8. di avviare, a breve, in esecuzione del Piano di ripopolamento 2016, idonea procedura negoziata per l'affidamento del servizio della fornitura di cui trattasi;

9. di stabilire che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

10. di trasmettere copia del presente atto deliberativo a:

- all'Amministrazione Provinciale di Bari;
- al Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori.

## CITTA' METROPOLITANA DI BARI

**Servizio Agricoltura, Caccia, Pesca e Laboratorio di Biotecnologie Marine**

Via Amendola, 189/B - 70125 Bari - Tel. 080 5412619 Fax 0805582161

PEC: [agricolturacaccia.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:agricolturacaccia.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it)

E-mail: [agricoltura@cittametropolitana.ba.it](mailto:agricoltura@cittametropolitana.ba.it)

**ATC**

**PROVINCIA DI BARI**

**ARRIVO**

Prot. 64 del 18/3/2016

Gent.mo Prof. Antonio Camarda  
Commissario dell'ATC di Bari Revisori  
[atc.bari@sicurezza.postale.it](mailto:atc.bari@sicurezza.postale.it)  
e-mail : [antonio.camarda@uniba.it](mailto:antonio.camarda@uniba.it)

p.c.

Al Sig. Consigliere Delegato  
Dott. Antonio Stragapede

Rif. nota n. 57/2016 Commissario ATC  
PG 34850 del 11/03/2016

**Oggetto. Monitoraggio degli appalti pubblici ANAC. Rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 7 co 8-9 D.lgs. 163/2006.**

In riscontro alla nota a margine, di pari oggetto, e vista la documentazione ivi allegata si riferisce quanto segue.

Si prende, innanzitutto atto, dalla comunicazione ANAC in oggetto, che il RUP della procedura negoziata, col metodo del cottimo fiduciario, relativa al CIG n. 57269382BE, non ha ottemperato, per tempo, agli obblighi informativi previsti dall'art. 7 co 8-9 del d.lgs. 163/2006.

Ciò premesso, da un'attenta lettura della predetta documentazione trasmessa, si evince che la procedura de qua, è stata avviata a seguito di approvazione dell' allora Comitato di Gestione di codesto ATC, avvenuta con delibera n. 23 del 15/04/2014 con cui si è deliberato l'acquisto di n. 1200 lepri "*necessarie all'esecuzione del Piano di Ripopolamento Lepre anno 2014*", subordinando la successiva aggiudicazione definitiva alla previa "*acquisizione dell'autorizzazione da parte della Provincia di Bari*" ( oggi Città Metropolitana di Bari), così come disposto dalle vigenti norme regolamentari.

Si prende, altresì atto, che la procedura de qua avrebbe comportato un'aggiudicazione provvisoria all'Azienda Fauna Sud Di Pentima G. sita in Lucera (FG), giusto verbale di gara del 14/05/2014, seguita da una verifica tecnica /sopralluogo da parte dell'allora direttore tecnico e dei coordinatori dei Gruppi di Lavoro ATC "Bari" in data 18/06/2014, il cui esito non appare chiaro e certo, e che comunque in data 27/06/2014 il RUP abbia provveduto a notificare alla medesima azienda, una nota in cui si precisava che "*in data 23/06/2014 il C.D.G. ha deliberato.....omissis..... di sospendere l'iter di gara fino a relativa comunicazione del Servizio Caccia della Provincia di Bari in merito alla fattibilità dei ripopolamenti*", facendo oltremodo presente che, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d'invito della medesima procedura, si sarebbe potuto procedere con l'aggiudicazione definitiva nei confronti della medesima azienda, "*solo previo ottenimento*

*dell'autorizzazione della Provincia*", in merito al Piano di ripopolamento 2014, che non è mai stato approvato dall'allora Provincia di Bari,.

Poiché, quest'ultima autorizzazione non è mai stata fornita dalla scrivente Amministrazione, per le cui motivazioni si rinvia alla corrispondenza ed ai provvedimenti agli atti d'ufficio, conseguentemente non si sono mai verificati i presupposti giuridici per poter procedere ad un'aggiudicazione definitiva.

Tanto premesso, s'invita la S.V. ad adottare i conseguenziali adempimenti di competenza, .vista la comunicazione ANAC.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Rosa Dimita

Handwritten signature of Rosa Dimita in cursive script.

Ambito Territoriale di Caccia  
"Bari"  
Via Divisione Acqui sn  
70126 Bari

Prot. 65/16

Bari, 22.03.2016

Preg.mo dott. Giovanni Ferrara  
ATC  
Sede

Oggetto: Revoca procedura negoziata con il metodo del cottimo fiduciario relativa all'affidamento del servizio di fornitura di 1200 lepri da immettere nel territorio dell'ATC "BARI" entro e non oltre il 10 giugno 2014.

Preg.mo dott. Ferrara,

in riferimento all'oggetto,

**Considerata**

la sua richiesta prot. 56/2016 in cui si sollecitano disposizioni in merito al completamento del procedimento di gara CIG 57269382BE, bandita con delibera n.23/14 adottata in data 14/04/2014 dal Comitato di Gestione dell'ATC Bari, oggetto di una segnalazione urgente dell'Associazione Nazionale Anti Corruzione (ANAC),

**Vista**

la nota prot. PG0037542 del 17.03.2016 a firma del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Città Metropolitana di Bari in cui si comunica che non si sono mai verificati i presupposti giuridici per poter procedere ad un'aggiudicazione definitiva della predetta gara,


**Rilevato**

che risultano superati i limiti temporali per l'immissione delle lepri sul territorio dell'ATC Bari

si rende opportuno non proseguire nell'espletamento delle procedure della gara sopra citata. Voglia pertanto procedere ad avviare i conseguenziali atti amministrativi.

Cordiali saluti,

prof. Antonio Camarda  
Commissario Straordinario ATC "Bari"



Al Commissario ad acta  
dell'ATC "BARI"  
*Prof. Antonio Camarda*  
SEDE

*Prot. n. 66/2016*

Oggetto: Revoca procedura negoziata con il metodo del cottimo fiduciario relativa all'affidamento del servizio di fornitura di n.1200 lepri subadulte del peso non inferiore ai 2,5 Kg. sane, esenti da traumi e da qualsiasi malformazione, nel rapporto di 1 maschio/1 femmina, provenienti obbligatoriamente da allevamenti in recinto, sia regionali che nazionali, da immettere nel territorio dell'ATC "Bari" entro e non oltre e non oltre il 10 Giugno 2014 nelle zone indicate con delibera n. 20/2013.

In merito alla procedura di gara relativa all'affidamento del servizio della fornitura indicato in oggetto, ed a riscontro della sua nota prot. n. 65 del 22/02/2016 si rappresenta quanto segue.

A seguito della delibera n.23/14 adottata dal Comitato di Gestione dell'ATC di Bari in data 15/4/2014, esecutiva ai sensi di legge , con lettera di invito – prot.n.163 del 22/4/2014,- rettificata, relativamente ai moduli B e C, alla stessa allegati, con la successiva nota prot.n. 167 del 29/4/2014, è stata avviata, in esecuzione del "Piano di Ripopolamento anno 2014" approvato dal Comitato di Gestione ATC di Bari ed in conformità a quanto indicato nell'apposito capitolato d'oneri, allegato alla succitata lettera d'invito, la procedura negoziata, con il metodo del cottimo fiduciario, relativa al servizio della fornitura di cui trattasi, da aggiudicare alla migliore offerta, determinata mediante il criterio del prezzo più basso, rispetto all'importo a base di gara di € 195.000 (oltre IVA), espresso in percentuale, ai sensi dell'art.82, co.1 del d,lgs.n.163/2016, ***subordinata all'acquisizione da parte del Servizio Agricoltura, Caccia, Pesca e Laboratorio di Biotecnologie Marine dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di ripopolamento delle lepri nell'ambito del territorio della Provincia di Bari.***

Alla predetta gara sono state invitate a partecipare le sottoelencate ditte, facenti parte dell'elenco aggiornato degli operatori economici per l'affidamento di forniture di capi selvaggina anno 2014,

1. "SOC. AGR. L'ITALICA S.S.";
2. "MA.DEL.CO s.r.l.";
3. "DI PENTIMA GIUSEPPA";
4. "AZ. AGR. CARANI FABRIZIO";



*Ambito Territoriale di Caccia  
"BARI"*

*Via Divisione Acqui sn  
70126 BARI (BA)  
Cod. Fisc. 93163010726*

5. "OASI ALL. SOCIETA' AGRICOLA SRL";
6. "RAINA IMPORT EXPORT";
7. "MONTEROSA" SELV. VIVA;

Nel termine prescritto è pervenuta l'offerta della ditta Fauna Sud di Di Pentima Giuseppa.

Riscontrata positivamente in capo alla succitata ditta la corrispondenza della documentazione richiesta dalla lettera di invito, giusto verbale formato dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 14/5/2014, la procedura negoziata del servizio della fornitura in esame è stata aggiudicata in via provvisoria alla predetta ditta, con il ribasso percentuale del'1%, rispetto all'importo posto a base di gara, di € 195.000,00 oltre iva-ovvero per l'importo netto di € 193.050,00.

A seguito della verifica tecnica con esito positivo del sopralluogo effettuato in data 18/6/2014 da parte del Direttore Tecnico Vincenzo Lastella e dei Coordinatori dei Gruppi di Lavoro nelle persone di Gatti Cesare, D'Onghia Giuseppe, Lozito Vincenzo, e della comprova della conformità delle strutture di allevamento dichiarate dalla ditta Di Pentima in sede di gara, alle prescrizioni stabilite dal capitolato tecnico e dalla lettera di invito, sono stati sottoposte all'esame del Comitato di Gestione di questo ATC le approvazioni del verbale di aggiudicazione provvisoria e dell'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata de qua.

Il Comitato di Gestione dell'ATC di Bari, alla luce della copiosa corrispondenza intercorsa con il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di Bari e da ultimo, in ottemperanza al contenuto della nota prot.n.83057 del 5/6/2014, con la quale il predetto Servizio, nel rispetto delle prerogative previste dalla legge ha ribadito che "i motivi che impediscono di autorizzare l'attività di ripopolamento, sono riconducibili solo ed esclusivamente alla constatata assenza di presupposti tecnico-giuridici ...", giusta delibera n.29 , adottata nella seduta del 23/6/2014, preso atto dell'esito favorevole del sopralluogo, ***ha stabilito di non provvedere all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata più volte richiamata e di sospendere l'iter amministrativo diretto alla predetta aggiudicazione definitiva, nelle more dell'acquisizione da parte del Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Bari, dell'autorizzazione alle attività di ripopolamento.***

Con la nota prot. n.197/14 del 27/6/2014, lo scrivente ha comunicato, ai sensi dell'art.12, co.1, del d.lgs.163/2006, alla Ditta Fauna Sud di Di Pentima l'interruzione dei termini per l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata in oggetto e degli atti consequenziali, in attesa del rilascio da



parte del Servizio Caccia della Provincia di Bari dell'autorizzazione al ripopolamento.

Ad oggi, non è stata acquisita alcuna comunicazione da parte del Servizio Caccia della Provincia di Bari in merito al rilascio della suddetta autorizzazione.

Con la nota prot. n .150/0000970 del 23/02/2016, l'ANAC – Sez. Regionale Osservatorio Contratti Pubblici– ; in riferimento agli obblighi informativi prescritti dall'art.7, co.8 e 9 del d.lgs.n.163/2006 ha invitato questo ufficio a trasmettere, entro e non oltre 20 gg, le schede informative (scheda di "aggiudicazione" ovvero scheda "fase iniziale" ovvero la scheda "fase conclusioni", ovvero la scheda "collaudo" leggasi, "conformità" per servizi e forniture, oppure nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, non è stato ancora provveduto all'aggiudicazione definitiva, la scheda "dati comuni" relative alla gara in esame.

Dalla cronologia degli atti sopra descritti, emerge che l'aggiudicazione definitiva, che comporta l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria e si configura quale atto di controllo interno che comprende la verifica della regolarità delle fasi procedurali precedenti, per le argomentazioni articolate nella delibera sopra citata adottata dal Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Bari, non è intervenuta entro 30 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria come prescritto dall'art.12, co.1 del d.lgs. n-163/2016 e che nelle more della comunicazione da parte del competente Servizio della Provincia di Bari del rilascio dell'autorizzazione al ripopolamento, sono stati interrotti i termini per l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in oggetto e degli atti consequenziali.

Di tal che, stante che risultano abbondantemente superati i limiti temporali per il ripopolamento delle lepri nell'ambito del territorio dell'ATC di Bari relativamente all'anno 2014, non essendo ancora stata emessa l'autorizzazione da parte del Servizio Caccia della Provincia di Bari, si fa presente che la procedura di gara avviata con la lettera d'invito richiamata in esordio finalizzata all'affidamento del servizio relativo alla fornitura indicata in oggetto, non è più attuale, per cui si rende opportuno non proseguire nelle operazioni di gara (cfr. in tal senso TAR Emilia Romagna Bologna Sez.I, sent.n.109/2015).

Infatti, il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile nell'interesse pubblico la prosecuzione della gara.



Nella fattispecie in esame nessun pregiudizio deriva alla ditta Fauna Sud di Di Pentima G. come conseguenza dell'adottando provvedimento in autotutela, in quanto "è criticabile la generalizzazione delle nozione di aggiudicazione e dunque di riferibilità della medesima anche nelle procedure negoziate, le quali si concludono, non con l'aggiudicazione in senso tecnico, bensì con l'individuazione del miglior offerente, al quale segue un'eventuale ulteriore fase di rinegoziazione, che va poi a cristallizzarsi nella determinazione dell'affidamento (cfr.in tal senso in dottrina MASSARI Alessandro – Maggioni Editore "Il nuovo codice dei contratti pubblici" pg.143).

Peraltro, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che "la stazione appaltante che si determina al ritiro in sede di autotutela, di una gara d'appalto, non è tenuta a darne comunicazione, ex art.7 l.n.241/1990, al destinatario dell'aggiudicazione provvisoria trattandosi di atto endoprocedimentale interno alla procedura di scelta del contraente, per sua natura inidoneo, al contrario dell'aggiudicazione definitiva, ad attribuire in modo stabile il bene della vita e ad ingenerare il connesso legittimo affidamento, che impone l'instaurazione del contraddittorio procedimentale" (cfr. Cons. Stato Sez. V sent.n.3966 del 23/6/2010; Cons. Stato Sez. V sent.n.743 del12/2/2010).

Circa l'aspetto risarcitorio si ribadisce che "l'obbligo generale di indennizzo dei pregiudizi arrecati ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi, di cui all'art. 21 quinquies della l.n.241/1990, sussiste esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti definitivi e non anche in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, quale l'aggiudicazione provvisoria" (cfr.in tal senso Cons. di Stato – Sez. V - sent. n. 2007 del 5/4/2012; Cons. Stato – Sez.VI – sent.n.1554 del 17/3/2010).

Alla luce delle considerazioni sopra articolate, si fa presente che secondo un principio ormai consolidato nella materia, ulteriormente confermato con l'entrata in vigore dell'art. 21 quinquies della l.n.241/1990 e s.m.i, non è precluso alla stazione appaltante di procedere alla revoca o all'annullamento dell'aggiudicazione allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario nei confronti dell' Amministrazione.

Pertanto, secondo il succitato art. 21 quinquies della l.n.241/1990 per una "nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad



efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge".

**In ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità, accertata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela, ai sensi dell'art.21 quinquies sopra richiamato della L.n.241/1990, si ravvisa l'opportunità di addivenire alla revoca in autotutela della lettera d'invito alla procedura negoziata in esame.**

Infatti, nel caso di specie, poiché il potere di revoca in autotutela della lettera d'invito alla procedura negoziata rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante accertata, la sussistenza di concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile nell'interesse pubblico la prosecuzione della gara d'appalto, si rileva l'opportunità di agire in sede di autotutela per preservare l'interesse pubblico alla fruizione del miglior effettivo servizio della fornitura di cui trattasi.

Si fa presente che in ordine alla revoca della procedura negoziata di cui all'oggetto ricorre l'obbligo di effettuare la comunicazione alla ditta Fauna Sud Di Pentima G., ai sensi dell'art.79.co.5 bis del d.lgs.n.163/2006, dell'avvio del procedimento di autotutela.

Si ritiene, altresì, opportuno che venga data comunicazione alla predetta ditta della possibilità di chiedere il rimborso del contributo per l'Autorità Anticorruzione, alla quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del d.l.n.90/2014, convalidata con modifica, con la legge n.114/2014, sono stati trasferiti gli organi, i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, inoltrando apposita domanda alla predetta Autorità – Settore Risorse Finanziarie – via Di Ripetta,246 - 00186 Roma, allegando copia del versamento effettuato, dell'avviso di revoca della lettera di invito e indicando le coordinate del c/c bancario o postale sul quale si intende ricevere l'accredito del rimborso.

Si sottopone, pertanto all'attenzione della S.V. lo schema della delibera di revoca della gara di cui trattasi e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, affinché ove ne condivida il contenuto, lo approvi.

Con osservanza  
BARI 23/03/2016

Il Responsabile del Procedimento


*Dott. Giovanni Ferrara*



Pareri sulla proposta di deliberazione

PER LA REGOLARITA CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

Si esprime parere ..... **FAVOREVOLTE** .....

Il Commissario  
  
(prof. Antonio Camarda)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE SOTTOSCRITTA NEI MODI DI LEGGE

Il Commissario  
  
(prof. Antonio Camarda)


IL PRESIDENTE DI QUESTO A.T.C. VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE COPIA CONFORME DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- è depositata presso gli uffici dell'ATC ed è registrata nell'apposito registro delle delibere;
- sarà inviata all'Amministrazione Provinciale di BARI (Servizio Caccia e Pesca)
- sarà inviata al Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Bari \_\_\_\_\_

Il Commissario  
  
(prof. Antonio Camarda)